REGIONE PIEMONTE BU32 06/08/2020

Codice A1414C

D.D. 23 luglio 2020, n. 763

Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL TO4 per la collaborazione della dott.ssa Antonella Caglio nell'ambito del Settore "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori".



ATTO DD 763/A1400A/2020

DEL 23/07/2020

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A1400A - SANITA' E WELFARE

**OGGETTO:** Convenzione tra la Regione Piemonte e l'ASL TO4 per la collaborazione della dott.ssa Antonella Caglio nell'ambito del Settore "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori".

La Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali, nell'ambito del Servizio sanitario Regionale, concorrono alla realizzazione di obiettivi comuni di promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e in tale ambito si collocano le forme di collaborazione tra la Regione Piemonte e le Aziende volte allo studio, all'approfondimento, alla ricerca, all'organizzazione sanitaria e a tutte le attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16, espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (comma 1); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (comma 2); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (comma 3).

Con D.G.R. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017 è stato approvato per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022, senza oneri a carico del Bilancio regionale, l'Accordo – quadro per la collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie Regionali ai fini di quanto indicato nel sopra richiamato art. 16 della Legge Regionale n. 16/2016: tale provvedimento deliberativo ha, inoltre, demandato al Direttore Regionale della Direzione Sanità sia l'approvazione dello schematipo di convenzione redatto in conformità ai criteri e modalità di cui all'Accordo—quadro sia l'attivazione delle singole collaborazioni professionali.

Considerato che tali collaborazioni istituzionali hanno lo scopo di contribuire ad elevare le reciproche competenze professionali e creare un sinergismo culturale, tecnico-scientifico ed amministrativo per conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione sanitaria regionale.

Vista la nota prot. n. 22391 del 9 luglio 2020 con cui la Direzione Sanità e Welfare ha proposto

all'Azienda Sanitaria Locale TO4 la collaborazione, ai sensi della citata DGR n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, con la dott.ssa Antonella Caglio, in virtù delle specifiche competenze amministrative e dell'esperienza maturate con riguardo alle attività in seno alla commissione di vigilanza, per durata annuale con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione.

Per quanto sopra detto si intende stipulare con l'ASL TO4 apposita Convenzione per la collaborazione della dott.ssa Antonella Caglio, collaboratore amministrativo professionale senior DS dipendente dell'ASL TO4, per l'espletamento delle attività specificate in convenzione, con un impegno lavorativo pari a 3 (tre) giorni settimanali.

Dato atto che con la Deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale TO4 n. 786 del 15 luglio 2020 l'Azienda ha approvato lo schema di convenzione con la Regione Piemonte per la collaborazione della dott.ssa Antonella Caglio, alle condizioni di cui all'allegato a), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ritenuto, sulla base di quanto poc'anzi espresso, di procedere alla stipulazione di apposita convenzione attuativa dell'Accordo-quadro sopra richiamato, ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo stesso, per regolare le modalità della collaborazione della dott.ssa Antonella Caglio, che ha manifestato la disponibilità ad accettare il corrispondente incarico.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

#### IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 e s.m.i.
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 e s.m.i.
- DGR n. 39-6099 del 07 dicembre 2017
- Determinazione Dirigenziale n. 90 del 09/02/2018 di approvazione dello schema tipo di convenzione tra la Regione e le ASR ai sensi della L.R. n. 16/2016

### determina

- di approvare la convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale TO4 per la collaborazione, ai sensi della D.G.R. n. 39-6099 del 07 dicembre 2017, della dott.ssa Antonella Caglio per l'espletamento di funzioni, a supporto del Settore "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori", inerenti al riordino delle attività socio-sanitarie, con particolare riguardo ai rapporti contrattuali ed economici con le strutture socio-sanitarie e le organizzazioni rappresentative di categoria, attività che richiedono specifiche competenze amministrative, per un impegno lavorativo di circa n. 3 giornate settimanali;
- di stabilire che la collaborazione di cui trattasi, della durata di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione della convenzione, dovrà essere fornita secondo le modalità e i termini riportati nella stessa, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 e smi, art. 23, comma 1, lettera d.

Il Funzionario estensore Dott.ssa Rosella Albarello

> IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE) Firmato digitalmente da Fabio Aimar

> > Allegato

# Schema di Convenzione - tipo per l'attivazione delle collaborazioni istituzionali tra la Regione Piemonte e le Aziende del SSR

La Regione Piemonte e le Aziende sanitarie Regionali, seppure con compiti istituzionali diversi ma complementari, nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale concorrono alla realizzazione dei comuni obiettivi della promozione, mantenimento e recupero della salute della popolazione e, in tale ambito, si collocano le forme di collaborazione tra la Regione e le Aziende nell'ambito delle tematiche relative allo studio, all'approfondimento, alla ricerca ed all'organizzazione sanitaria, nonché alle attività ad esse collegate.

La Legge Regionale n. 16 del 29/07/2016, all'articolo 16 espressamente prevede che, per finalità proprie del Servizio Sanitario, la Regione possa avvalersi di personale dipendente delle A.S.R., senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale (**comma 1**); che tali rapporti di collaborazione siano regolati da appositi accordi quadro tra la Regione e le A.S.R. (**comma 2**); che, nell'espletamento della collaborazione, i dipendenti delle A.S.R. siano inseriti, sotto il profilo organizzativo - funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale (**comma 3**).

La D.G.R. n. 39 – 6099 del 07/12/2017, in virtù di tali premesse, ha approvato l'Accordo – quadro tra la Regione Piemonte e le Aziende Sanitarie regionali per l'attivazione di collaborazioni istituzionali mirate a tali fini.

Quanto sopra premesso

### **TRA**

La Regione Piemonte, Assessorato alla Sanità, Livelli essenziali di assistenza, Edilizia Sanitaria, nella persona del Direttore Regionale alla Sanità, ai fini della presente convenzione domiciliato presso la sede dell'Assessorato, in Torino, C.so Regina Margherita n. 153/bis

Ε

L' Azienda Sanitaria regionale TO4, nella persona del Direttore Generale/Commissario, ai fini del presente accordo domiciliato presso la sede dell'Azienda

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA L.R. N. 16/20016

- 1. Le Amministrazioni stipulanti hanno specifico interesse alla realizzazione di un progetto di supporto al Settore "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori", in materia di riordino delle attività socio-sanitarie per la definizione dei rapporti contrattuali ed economici con le strutture socio-sanitarie e le organizzazioni rappresentative di categoria, attività che richiedono specifiche competenze amministrative.
- 2. Per il proficuo perseguimento degli obiettivi progettuali di cui al punto 1 le Amministrazioni concordano di utilizzare presso la sede dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte Direzione Sanità e Welfare la Dott.ssa Antonella Caglio, profilo/qualifica professionale: collaboratore amministrativo professionale senior DS, dipendente dell'ASL TO4.

3. L'assegnazione temporanea della Dott.ssa Antonella Caglio ha la durata pari a mesi 12, a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, per un impegno lavorativo di circa n. 3 giornate settimanali.

L'assegnazione prevede l'impiego della suddetta Dott.ssa Antonella Caglio presso il Settore A1414C "Regole del SSR nei rapporti con i soggetti erogatori" della Direzione Sanità e Welfare dell'Assessorato alla Sanità, Livelli Essenziali di Assistenza, Edilizia Sanitaria della Regione Piemonte.

- 4. Al fine dello svolgimento e della continuità dell'attività lavorativa, potranno essere utilizzate tecniche informatiche, audio e video conferenze.
- 5. Per il periodo di assegnazione temporanea la Dott.ssa Antonella Caglio é obbligata all'osservanza del codice di comportamento per i dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Regione Piemonte, approvato con D.G.R. n. 1 602 del 24/11/2014 e s.m.i..
- 6. La Dott.ssa Antonella Caglio permarrà a tutti gli effetti dipendente dell'ASL TO4. Gli orari delle presenze giornaliere saranno formalmente acquisiti con procedura informatica (badge fornito dalla Regione Piemonte) e trasmessi all'Azienda di provenienza della medesima all'inizio del mese successivo a quello di riferimento. L'eventuale tempo di percorrenza dalla propria sede aziendale alla sede regionale é considerato orario di lavoro.
- 7. Nessun onere é posto a carico della Regione Piemonte.
- 8. La Regione Piemonte e l'Azienda provvedono, per quanto di rispettiva competenza, al rispetto della normativa vigente in materia di assicurazioni, rischi, infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- 9. L'Azienda é competente rispetto agli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro.
- 10. Il collaboratore rinuncia a far valere pretese derivanti dall'esecuzione della convenzione nei confronti della Regione e si impegna al rispetto delle regole vigenti nella struttura di lavoro.
- 11. Gli oneri derivanti da eventuali spese di missione/trasferta su disposizione della Regione sono posti a carico dell'Azienda di appartenenza, in considerazione del fatto che le attività svolte realizzano interessi comuni, affinché i rispettivi ambiti di azione (regionali o aziendali) risultino sempre più sinergici tra di loro. Parimenti, restano a carico dell'Azienda le eventuali spese per recarsi dalla sede abituale di lavoro alla sede regionale.
- 12. La Regione abilita il collaboratore all'utilizzo eventuale di procedure informatiche necessarie per lo svolgimento della collaborazione.
- 13. Nell'espletamento della collaborazione il collaboratore è inserito, sotto il profilo organizzativo funzionale, nell'ambito dell'amministrazione regionale; conseguentemente, in relazione alle attività assegnate dal Dirigente del Settore competente, svolge le proprie attribuzioni al pari dei dipendenti regionali.
- 14. La proprietà intellettuale dei risultati delle attività svolte appartiene alla Regione, salva diversa pattuizione per specifiche iniziative dirette all'utilizzazione economica dei risultati medesimi e salvi i diritti morali del collaboratore qualora, eventualmente, svolga attività di studio e ricerca.
- 15. Al termine della collaborazione, la Dott.ssa Antonella Caglio é tenuta a restituire al Dirigente del Settore presso il quale ha prestato la propria attività lavorativa il badge per la rilevazione della presenza, nonché ogni altro strumento, informatico e non, che le sia stato assegnato per l'effettuazione della prestazione lavorativa.

Torino, li
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE REGIONALE ALLA SANITA' E WELFARE DOTT
IL DIRETTORE GENERALE DELL' ASL TO4 DOTT